REGIONE PIEMONTE

Decreto N° 88 in data 11 SET. 2015

Oggetto: Presa d'atto della trasformazione della comunita' montana "Valsesia" nell' unione montana "dei comuni della Valsesia". Estinzione per trasformazione della comunita' montana.

Il Presidente della Giunta Regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che tutti i Comuni facenti parte della comunità montana "Valsesia" (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca) hanno costituito un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l.r. 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) con atto rep. 1048 del 5 aprile 2014;

Rilevato che, come previsto dall'articolo 12, comma 8, della l.r. 11/12012, l'istituzione di tale unione di comuni, denominata "Unione montana dei comuni della Valsesia", è stata sancita con D.G.R. n. 1-568 del 18 novembre 2014, adottata anche ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), provvedimento che ne ha previsto inoltre l'inserimento nella Carta delle forme associative del Piemonte di cui all'articolo 8 della l.r. 11/2012;

Considerato che, per il caso in cui tutti i comuni della comunità montana assentano alla costituzione di un'unica unione di comuni, l'articolo 12, comma 9, della l.r. 11/2012 prevede che il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, prenda atto della trasformazione della comunità montana in unione montana di comuni e determini la data alla quale l'unione montana di comuni subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e contrattuali facenti capo alla comunità montana;

Visto l'articolo 14, comma 3, della l.r. 11/2012, a norma del quale il decreto previsto dall'articolo 12, comma 9, della medesima legge, individua ulteriormente la data di decadenza degli organi della comunità montana;

DECRETA

Art. 1

(Estinzione per trasformazione della comunità montana Valsesia)

1. La comunità montana Valsesia è estinta per trasformazione in unione montana di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valsesia", composta dai medesimi Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
2. L'estinzione per trasformazione della comunità montana ha effetto alla data del 01 ottobre 2015.

Art. 2

(Atti preliminari alla trasformazione)

1. Entro il termine individuato per la trasformazione dell'ente, il Presidente della comunità montana predispone la ricognizione delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti della comunità montana, individuando ulteriormente le modalità per il trasferimento degli archivi della comunità montana, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. La ricognizione di cui al comma 1 è oggetto di presa d'atto da parte dell'organo esecutivo della comunità montana, che approva inoltre un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso e trasmette gli atti all'unione montana e alla Regione Piemonte.
3. Il consiglio dell'unione montana, nella prima seduta, utile prende atto della ricognizione di cui ai commi 1 e 2 ed approva il bilancio di previsione.

Art. 3
(Funzioni)

1. Fino a diverse disposizioni di legge, adottate anche nell'ambito del riordino conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'unione montana subentra nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei compiti conferiti alla comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento della trasformazione.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 3/2014, l'unione montana esercita altresì le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
3. Sono comprese tra le funzioni amministrative di cui al comma 1 le funzioni individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20 (Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3).
4. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 3/2014 non si applica all'unione montana.

Art. 4
(Effetti della trasformazione)

1. A norma dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 11/2012, l'unione montana dei comuni della Valsesia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e contrattuali facenti capo alla comunità montana Valsesia a decorrere dal 01 ottobre 2015.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 11/2012, gli organi della comunità montana della Valsesia sono dichiarati decaduti a decorrere dalla stessa data.
3. Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalle pratiche relative alle variazioni fiscali, amministrative e previdenziali conseguenti alla trasformazione, ed è trasmesso in copia dalla Regione Piemonte al Ministero dell'Interno anche ai fini dell'applicazione all'unione montana subentrante dell'articolo 2 bis del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali) convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 5
(Personale)

1. Il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la comunità montana Valsesia alla data del presente decreto, è trasferito, senza soluzione di continuità, all'unione montana dei comuni della Valsesia alla data del 01 ottobre 2015.
2. Il personale di cui sopra conserva i diritti inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.
3. L'unione montana dei comuni della Valsesia è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la comunità montana, fino alla stipulazione di nuovi contratti collettivi decentrati da parte dall'ente subentrante.

4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la comunità montana alla data di cessazione continuano con l'unione montana, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 6
(Risorse)

1. Le risorse regionali assegnate o concesse a qualsiasi titolo dalla Regione Piemonte alla comunità montana della Valsesia, derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione europea, sono concesse o liquidate all'unione montana dei comuni della Valsesia alle stesse condizioni e per le stesse finalità.
2. Per le risorse di cui al comma 1, l'unione montana dei comuni della Valsesia è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della comunità montana;
3. L'unione montana dei comuni della Valsesia attua gli interventi programmati dalla comunità montana e dà seguito a quelli in corso provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.
4. Per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla Regione Piemonte a carico della comunità montana Valsesia sono posti a carico dell'unione montana subentrante.

L'ASSESSORE
Alberto Valmaggia

IL DIRETTORE REGIONALE
Luigi Robino

L'Estensore
Maria Gambino

Torino, li 11 SET. 2015

Sergio Chiamparino